

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3132 del 8 novembre 2017

AGGIUDICAZIONE alla Rete di Imprese tra PERFORMER srl (mandataria), T&D srl (mandante) RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO SFINGE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE, ALL’ISTRUTTORIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI SULLA BASE DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 E SS. MM. II. PER INTERVENTI RELATIVI AL SISMA CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IL 20-29 MAGGIO 2012. - CIG 7181981635

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il D.P.C.M. del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i DD.PP.CC.MM. del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012, “Misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto il comma 1 dell’articolo 4 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visti:

- l'ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017 "Affidamenti esterni di servizi informatici per la gestione e lo sviluppo di applicativi finalizzati alla gestione degli interventi di ricostruzione pubblici e privati degli immobili colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed acquisto di attrezzature informatiche" che stanziava tra l'altro le risorse complessive pari a € 1.350.000,00 per attività informatiche di gestione, manutenzione, aggiornamento ed implementazione relative alle piattaforme informatiche (tra cui a titolo esemplificativo Sfinge, Fenice, MUDE, Anagrafe degli esecutori, Open Ricostruzione, CAS-CCL-CDA, DURER e migrazione MUDE-SIEDER);
- il decreto n. 2288 del 23 agosto 2017 "Avvio procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Approvazione atti di gara e determinazione a contrarre." con il quale
 - ✓ è stata avviata la procedura di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l'acquisizione dei servizi in oggetto, , fino al 31/12/2018, per una spesa stimata di € 130.000,00 oltre ad Iva, per un totale di € 158.600,00, attraverso richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A., applicando la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione (Regole del Sistema di E-procurement della P.A.);
 - ✓ è stato approvato, tra l'altro, il capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, nonché il quadro economico della spesa, per un massimo di € 130.000,00 oltre ad IVA 22% per € 28.600,00 per un totale di € 158.600,00, la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122), come disposto con il decreto n. 2288 del 23 agosto 2017, ricompresa nella somma di € 1.350.000,00 stanziata per attività informatiche dalla sopra citata ordinanza n. 8/2017;
 - ✓ sono stati nominati il dirigente responsabile del Servizio per la gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso dell' Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012, Ing. Stefano Isler, quale Responsabile Unico

del Procedimento e il dirigente responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, dott. Marco Borioni, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è 7181981635;

Rilevato che ai sensi del citato decreto n. 979/2017 e dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il dirigente responsabile del Servizio per la Gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012, Ing. Stefano Isler, svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, mentre il dirigente responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, dott. Marco Borioni, svolge il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto, come da nota NP/2017/17285 del 16/8/2017;

Richiamato il decreto n. 2675 del 28 settembre 2017, con il quale è stata nominata la Commissione per l'esame delle offerte pervenute in relazione alla richiesta di offerta (RdO) n. 1680759 presentata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip S.p.A.;

Dato atto che la Commissione di gara:

- ha svolto i propri lavori il giorno 11 ottobre 2017 a Bologna in Viale Aldo Moro 64 in seduta telematica pubblica, giungendo all'individuazione dell'affidatario dei servizi concernenti la manutenzione ed integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE, nella Rete di imprese tra Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante), costituita con contratto di Rete di imprese autenticato in data 10 aprile 2014 avanti al Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 10960, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T;
- ha provveduto altresì a redigere il verbale di gara, pubblicato sul profilo del committente, che tiene luogo anche di proposta di aggiudicazione;

Dato atto che la rete di imprese in oggetto comprendeva anche la ditta Pro.Geco srl co funzione di mandante, la quale con atto notarile del 10 novembre 2014 è fusa per incorporazione nella società incorporante La Sfinge srl, con modifica della denominazione sociale in OLIVER & co. Srl;

Acquisito agli atti di gara, tramite la piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) il verbale dell'assemblea degli aderenti alla Rete di Imprese, che in data 13/9/2017 hanno deliberato di partecipare alla RDO MEPA -1680759 in qualità di rete di imprese, ad esclusione della Ditta Oliver & co. Srl, conferendo mandato collettivo e irrevocabile con rappresentanza alla Società Performer s.r.l. che assume la veste di Organo Comune per gestire i rapporti inerenti la partecipazione e la successiva eventuale aggiudicazione della gara;

Ritenuto pertanto che occorra in questa sede, verificata e condivisa la proposta di aggiudicazione giunta dalla Commissione di gara di cui sopra, provvedere all'aggiudicazione della stessa ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che:

- sono già state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta ex art.80 e ss. del D.Lgs. 50/2016, nonché previsti dagli atti di gara, delle Ditte della rete di imprese, che ad oggi sono in corso;
- si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per PERFORMER S.p.A., per T&D Technology & Development e che risulta che le stesse siano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ;
- in data 19/10/2017 sono state richieste le informazioni antimafia alla Prefettura di Bologna rispettivamente per PERFORMER Srl , per T&D Technology & Development.;

Rilevato che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, successivamente all'integrazione dell'efficacia della presente aggiudicazione, a seguito dell'ottenimento dell'esito positivo di tutti i controlli;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.lgs. 19 aprile 2017, n.56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice della gara ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relativo alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012, alla Rete di imprese tra Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante), costituita con contratto di Rete di imprese autenticato in data 10 aprile 2014 avanti al Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 10960, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T e secondo quanto espresso nel verbale dell'assemblea degli aderenti alla Rete di Imprese del 13/9/2017;
2. di provvedere pertanto all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 dell'appalto di servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE alla Rete di imprese Performer srl (mandataria) e T&D. srl (mandante), con sede legale in via della Liberazione 6, 40128 Bologna, per l'importo di € 127.400,00, oltre ad IVA al 22% per € 28.028,00, per un totale complessivo di € 121.879,22 ed una durata al 31 dicembre 2018, dando atto che la base di gara di cui al proprio decreto n. 2288 del 23 agosto 2017 ammontava ad € 130.000,00 oltre ad Iva e quindi si registra un ribasso del 2%;
3. di dare atto che l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, espressa con il presente decreto, avverrà successivamente ed automaticamente al ricevimento di tutti gli esiti positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati in sede di gara dalle due ditte della rete aggiudicataria dell'appalto;

4. di dare atto che, divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto sarà inoltrato alla ditta PERFORMER SRL quale rappresentante della rete di imprese, tramite la piattaforma informatica del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A nell'ambito della RdO n. 1680759;
5. di dare atto che, data la complessità delle attività da svolgere, si ritiene necessario approvare lo schema di contratto, allegato parte integrante alla presente ordinanza, che dettagli tempi e modalità dei servizi da svolgere;
6. di dare atto che il costo previsto per l'affidamento dell'appalto di servizi concernenti l'assistenza e la manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema SFINGE., trova copertura finanziaria a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122) che presenta la necessaria disponibilità, come disposto con il decreto n. 2288 del 23 agosto 2017, ricompresa nella somma di € 1.350.000,00 stanziata per attività informatiche dalla sopra citata ordinanza n. 8/2017;
7. di dare atto che alle liquidazioni provvederà con propri atti formali, il Commissario, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR n. 207/2010 e s.m., dal D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione della prestazione; i relativi pagamenti per parte imponibile verranno effettuati a favore della capogruppo mandataria PERFORMER S.p.A. di Bologna, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, mentre per la quota relativa all'IVA verrà effettuata a favore dell'Agenzia delle Entrate; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice: K1LUHC;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente responsabile del Servizio per la gestione Tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione degli appalti e del contenzioso dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012, Ing. Stefano Isler, e il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dirigente responsabile del Servizio Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa, dott. Marco Borioni, quale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
9. di dare atto che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è 7181981635;
10. di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013, secondo quanto all'uopo previsto.

Stefano Bonaccini

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO AL CONTRATTO STIPULATO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) N. 1680759 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE SULL’APPLICATIVO SFINGE RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE, ALL’ISTRUTTORIA ED ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI SULLA BASE DELLE ORDINANZE NN. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 26/2016, 13/2017 E SS. MM. II. PER INTERVENTI RELATIVI AL SISMA CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA IL 20-29 MAGGIO 2012. CIG: 7181981635

TRA

Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato - ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012 - (di seguito per brevità (Commissario Delegato), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 C.F. 91352270374, in persona di Stefano Bonaccini , nato a Modena il 1/1/1967

e

PERFORMER S.R.L. sede legale in BOLOGNA, via della Liberazione n.6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna al n. 395111, P. IVA 01867021204, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo della rete di Imprese tra la stessa e T & D s.r.l. sede legale in BOLOGNA, via della Liberazione n.6, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bologna al n. 417525, P. IVA 02163591205, costituita con contratto di Rete di imprese autenticato in data 10 aprile 2014 avanti al Dott. Francesco Natali Notaio in Bologna, Rep. 48618 Raccolta n. 10960, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Bologna 1 al n. 5707 1T e a seguito del verbale dell’assemblea degli aderenti alla Rete di Imprese, che in data 13/9/2017 hanno deliberato di partecipare alla RDO MEPA -1680759 in qualità di rete di imprese , ad esclusione della Ditta Oliver & co. Srl, conferendo mandato collettivo e irrevocabile con rappresentanza alla Società Performer s.r.l. che assume la veste di Organo Comune per gestire i rapporti inerenti la partecipazione e la successiva eventuale aggiudicazione della gara (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)

PREMESSO

- a. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 e, per l’effetto della offerta, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- b. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo contrattuale, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- c. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- d. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti presentate in sede di gara, con esito positivo;
- e. che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto e che ha inoltre dichiarato di non essere soggetto all'obbligo di presentare la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93 comma 8 del in quanto la rete è costituita esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nel presente Atto, il "capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" allegato al decreto n. 2288 del 23 agosto 2017 e l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La fornitura del servizio oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 – Oggetto

1. Oggetto della fornitura è la prestazione di servizi finalizzati alla manutenzione e integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle ordinanze:
 - nn. 57/2012, 91/2013, 109/2013, 27/2014, 26/2016, 50/2016 e 13/2017 e ss. mm. ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012;
 - n. 6/2014 e ss.mm.ii. per interventi relativi alla tromba d'aria del 3 maggio 2013, agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d'aria del 30 aprile 2014 avvenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

La manutenzione ordinaria richiesta riguarda il sistema informatico e l'adeguamento dello stesso sulla base di eventuali modifiche della normativa statale e delle ordinanze sopra citate.

L'assistenza riguarda l'assistenza di help desk all'utilizzo dell'applicativo sia in fase di presentazione delle domande per la concessione dei contributi che in fase di istruttoria e liquidazione degli stessi.

Per i dettagli tecnici delle attività di Manutenzione ordinaria e di assistenza si rinvia al "capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" di cui al decreto n. n. 2288 del 23 agosto 2017.

Articolo 4 – Durata del contratto

Il contratto decorrerà dalla data di stipula e terminerà entro il **31/12/2018**.

La stipula del contratto comprenderà anche l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

L'eventuale "proroga non onerosa dei termini di esecuzione" della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa regionale vigente.

È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4, delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il contratto concluso è composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante (generato dal Sistema e denominato "Documento di Stipula"), firmato digitalmente e caricato a Sistema, al quale si aggiunge il presente allegato.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipulazione del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipulazione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Commissario, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Commissario da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Commissario e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire al Commissario e suoi delegati di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal RUP e dai delegati del Commissario.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Commissario di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - a) eseguire le prestazioni con le modalità e nei termini stabiliti nel presente allegato al Contratto MEPA, nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica ed economica;
 - b) garantire la continuità del Servizio;
 - c) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del Contratto anche intervenute successivamente alla stipulazione dello stesso;
 - d) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione del servizio e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
 - e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
 - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e

riservatezza, nonché atti a consentire alla RER di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Articolo 8 – Corrispettivi e fatturazione

Il pagamento del corrispettivo da parte del Commissario sarà effettuato con cadenza trimestrale. Al fine di determinare l'importo di ogni singola fattura, l'importo contrattuale sarà diviso per il numero delle mensilità complessive e il valore così ottenuto sarà moltiplicato per 3.

Ciascun pagamento sarà disposto previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal RUP, della rispondenza della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità.

Al pagamento dello stato di avanzamento finale sarà disposto previa emissione di Attestazione di regolare esecuzione, emessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto/Responsabile del procedimento, della prestazione complessiva eseguita a regola d'arte secondo le disposizioni del contratto.

La suddetta procedura, diretta ad accertare la rispondenza/conformità dei servizi al contratto, avrà una durata non superiore a trenta giorni dalla data della prestazione dei servizi.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale ed all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

I pagamenti in acconto, in ogni caso, all'importo netto dovranno operare la ritenuta dello 0,50%; a norma di legge; le somme trattenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale nei modi di legge.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Ad ogni pagamento dovrà corrispondere la relativa fattura elettronica da emettere a richiesta della stazione appaltante a conclusione positiva degli accertamenti di cui sopra.

Le fatture dovranno:

- contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- essere intestate a:

Al Presidente della Regione Emilia-Romagna

In qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione

Viale Aldo Moro 52

C.F. 91352270374

ed inviate al Codice Univoco Ufficio **K1LUHC**.

I pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità del 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA verrà versata direttamente all'Erario e non al fornitore.

La stazione appaltante, in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltante, provvederà ad attivare l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del DPR n. 207/10 e ss.mm.e ii.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Sono a carico del Fornitore gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della medesima legge 136/2010 e ss.mm. sopracitata, costituirà causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai servizi oggetto del contratto.

Articolo 10 - Cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dalla legge.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte del Commissario, secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/2016
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Commissario ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il contratto.

Articolo 11 - Spese contrattuali e oneri

Le eventuali spese di bollo, registro e quanto altro dovesse sostenersi ai fini della gara e del conseguente atto, anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa.

Articolo 12 - Penali

Per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante, rispetto ai termini stabiliti per la prestazione dei servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo del collaudo per l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione sarà applicata una penale pari al'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione della contestazione inviata alla stazione appaltante. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora possibile, l'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme ancora dovute dalla stazione appaltante per gli acconti e per il pagamento a saldo.

Articolo 13 – Garanzia fideiussoria

1. Il fornitore, a seguito della stipula, è tenuto a costituire garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto di IVA), ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione resterà vincolata sino al completamento del servizio ed all'accertamento di regolare esecuzione del medesimo.
2. Ai sensi dell'art.103, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
3. È prevista la riduzione della garanzia fideiussoria in misura del 50% per le Ditte in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
6. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Commissario, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

7. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Commissario, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.
9. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dal Commissario.
10. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Commissario.

Articolo 14- Responsabile del Servizio

Con la stipula del presente contratto il Fornitore individua e comunica alla struttura il nominativo del Responsabile tecnico del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Commissario e il quale assicura l'organizzazione e la gestione tecnica dei servizi offerti.

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato implica l'incompatibilità della ditta aggiudicataria, del responsabile tecnico e delle persone costituenti il gruppo di lavoro ad essere coinvolte in ulteriori attività finanziate dalle ordinanze commissariali citate.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 – Riservatezza, trattamento e proprietà dei dati e privacy

I dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e al gestione del contratto. Le

Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Il Fornitore:

- ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Regione;
- risponde nei confronti della stazione appaltante per eventuali violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.
- dopo la conclusione del contratto non potrà conservare copia dei programmi e dei dati raccolti, elaborati e prodotti per la stazione appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi;

Le applicazioni sviluppate nell'ambito del presente contratto dovranno soddisfare le indicazioni fornite nel "Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 2651/2007).

Il Fornitore dovrà garantire alla stazione appaltante che i servizi erogati e l'eventuale trattamento di dati per conto della stazione appaltante siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati siano applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Codice.

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Delegato alla Ricostruzione, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna.

Articolo 17 – Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'attività in oggetto si configura di natura intellettuale e non si prevedono interferenze, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0 (zero).

Articolo 18- Risoluzione del contratto

La stazione appaltante, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ✓ frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della stazione appaltante;
- ✓ abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte del Fornitore;
- ✓ cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- ✓ mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi e dalla normativa in materia di DURC; e. ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione e RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Fornitore, la stazione appaltante ha diritto di affidare a terzi l'esecuzione della fornitura, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore inadempiente.

Articolo 19 - Recesso

La stazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti del Fornitore, dandone preavviso scritto di almeno 30 giorni solari, qualora, a proprio giudizio, nel corso dell'esecuzione della fornitura intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibili o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute al Fornitore le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 20 - Controversie

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative, relative a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa statale o regionale. La competenza è pertanto del T.A.R. della Regione Emilia-Romagna sede di Bologna.

Le controversie tra la stazione appaltante e il Fornitore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono devolute alla giurisdizione del Giudice civile. Il foro competente è quello di Bologna.

Articolo 21 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o di parte di esso da parte del Commissario non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. Il fornitore accetta le condizioni espresse nel presente allegato tramite l'accettazione al contratto stipulato sulla piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a. in riferimento alla richiesta d'offerta n. 1555763.

ART.22 – - NORME DI RIFERIMENTO

Anticorruzione e sicurezza

Il Fornitore a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012) non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti di natura autonoma o subordinata a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'amministrazione di appartenenza.

Per tutte le attività dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nel Disciplinare tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi della Giunta e dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 14852/2011).

Linee Guida per la governance del sistema informatico regionale.

Costituiscono il quadro di riferimento complessivo su standard metodologici e tecnologici, procedure e dotazioni per lo sviluppo e la manutenzione del sistema informatico regionale (Determinazione n.4213 del 19/05/2009 e suoi aggiornamenti).

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi, come le Deliberazioni di Giunta Regionale, sono pubblicati all'indirizzo: [1](#), in particolare nella sezione Privacy. I Disciplinari tecnici citati e non pubblicati all'url sopraindicata saranno forniti alla ditta aggiudicataria contestualmente alla stipula del contratto.

Per IL FORNITORE

(firmato digitalmente)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)